

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di istruzione, formazione e lavoro. Aggiornamento dei termini e proroga del periodo transitorio previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" è stata disposta la sospensione, tra l'altro, della frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020) e successivamente sino al 31 gennaio 2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020).

Richiamati:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. UE n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- il POR-FSE Regione Piemonte per la programmazione 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013, approvato con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 e s.m.i.;

- la Circolare ANPAL denominata “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” (nota prot. 8013 del 31 agosto 2020).

Rilevato che:

- nelle materie disciplinate dal presente provvedimento, a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, è consentita l’erogazione degli interventi con modalità a distanza in sostituzione delle attività in presenza;
- la Commissione Europea, con Nota del 17.03.2020 (Ref. Ares-2020-160934117/03/2020), ha precisato che non sussistono preclusioni all’erogazione in modalità online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

Preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro” ha demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema nelle materie di competenza, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali.

Dato atto che, in attuazione del provvedimento sopra citato, con Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 3 aprile 2020, n. 257 del 11 maggio 2020 e n. 490 del 6 agosto 2020, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha progressivamente fornito le indicazioni operative che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, anche nella forma mista/integrata, in sostituzione dell’attività in presenza, al fine di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica.

Rilevato che la Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020 ha previsto, tra l’altro:

- un periodo transitorio, dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si possono svolgere con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, precisando che dal 1 febbraio 2021 le predette attività dovranno essere realizzate in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo Bando/Avviso;
- che gli operatori privi dell’accreditamento per la tipologia FAD devono presentare domanda in occasione del primo rinnovo alla scadenza naturale dell’accreditamento;
- la scadenza del 31/12/2020 per l’adeguamento da parte degli operatori accreditati per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018;
- al punto 2 dell’Allegato 1, che fino al 31 gennaio 2021 la formazione a distanza può essere erogata dall’ente di formazione anche se privo dello specifico accreditamento “tipologia FaD”;
- al punto 4 dell’Allegato 1, che agli esami finali da svolgere entro il 31 gennaio 2021 nell’ambito della formazione non regolamentata si applicano le disposizioni previste dalla D.D. n. 291 del 15 maggio 2020 e che devono svolgersi in presenza gli esami dei corsi relativi alla formazione regolamentata di cui alla D.D. n. 450 del 20 luglio 2020 avviati o in svolgimento alla data del 31 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni successivamente emanate;
- al punto 5 dell’Allegato 1, con riferimento ai corsi per operatore socio-sanitario, che fino al 31 gennaio 2021 gli stage possono essere realizzati con maggiore flessibilità, in deroga alla diversificazione dei contesti di svolgimento degli stessi previsti dalla normativa vigente;
- al punto 2 “*Tirocini extracurricolari*” dell’Allegato 4 (inerente alle Politiche del lavoro), il termine ultimo del 31/12/2020 per la prosecuzione della sospensione dei tirocini, per l’attivazione di nuovi tirocini in smart working, per la prosecuzione dei tirocini riattivati in tale modalità agile e per la sospensione dell’attivazione di tirocini extracurricolari per cittadini stranieri residenti all’estero fuori dall’Unione Europea (D.G.R. n. 30-1094 del 23/02/2015).

Preso atto che, successivamente all'emanazione della D.D. n. 490 del 6 agosto 2020, lo stato di emergenza epidemiologica in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Considerata la necessità, al fine di consentire agli operatori un'adeguata programmazione delle attività e garantire certezza ai destinatari sulle relative modalità di erogazione, di prevedere un periodo transitorio, pari a 90 giorni, successivo alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020 e relativi allegati, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la piena continuità delle attività nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 previste a livello nazionale, in particolare delle limitazioni conseguenti al distanziamento sociale, di definire quanto segue:

- di prorogare il periodo transitorio individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, durante il quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nel medesimo provvedimento, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale;
- di aggiornare, conseguentemente, i termini previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020 e relativi allegati a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale;
- di confermare la scadenza al 31/12/2020 per l'adeguamento da parte degli operatori accreditati per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018.

Ritenuto, inoltre:

- di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, in particolare quella secondo cui gli operatori privi dell'accreditamento per la tipologia FAD sono tenuti a presentare domanda in tal senso in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell'accreditamento;
- che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. Periodo 2014-2020, si debba estendere alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento>;
- di precisare che le disposizioni del presente atto potranno essere suscettibili di aggiornamento/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008.

DETERMINA

1. di disporre, al fine di garantire la piena continuità delle attività in materia di istruzione, formazione e lavoro nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 previste a livello nazionale, in particolare delle limitazioni conseguenti al distanziamento sociale, quanto segue:
 - la proroga del periodo transitorio individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, durante il quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nel medesimo provvedimento, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale;
 - il conseguente aggiornamento dei termini previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020 e relativi allegati a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale;
 - la conferma della scadenza al 31/12/2020 per l'adeguamento degli operatori accreditati per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018;
2. di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020 e relativi allegati, in particolare quella secondo cui gli operatori privi dell'accreditamento per la tipologia FAD sono tenuti a presentare domanda in tal senso in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell'accreditamento;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Piemonte, al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento;>
4. di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
5. di precisare che le presenti indicazioni potranno essere suscettibili di integrazione e aggiornamento, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio